



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo De Luca, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

nella causa iscritta a ruolo al n. 3574/2017 R.G., promossa con atto di citazione del 24.4.2017

da

_____ in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. _____
_____ con domicilio eletto presso il suo studio in _____

- parte attrice -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. 00799960158, in persona del Procuratore
Speciale _____

rappresentata e difesa dagli Avv. _____ con
domicilio eletto presso il loro Studio in _____

1

Firmato Da: DE LUCA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22d64b25a5b9d6e36c1d5b0ad17798c





Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, C.F.

00208740266, in persona dei commissari liquidatori Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio, Avv. Alessandro Leproux e Dott. Giuseppe Vidau,

rappresentata e difesa dall'Avv.to [redacted] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso.

- parti convenute -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

Voglia l'Il.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare che il saldo bancario relativo al conto corrente n. [redacted] è la conseguenza di illegittimi prelievi ed addebiti operati dalla banca applicando, tra l'altro: a) commissioni di massimo scoperto la cui pattuizione ed applicazione è affetta da invalidità; b) ulteriori commissioni introdotte arbitrariamente dalla Banca in difetto di valida pattuizione; c) anatocismo vietato dal 01/01/2014 e, per l'effetto:





Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

- accertata e dichiarata la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa, condannare la medesima Intesa Sanpaolo spa al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 41.730,36 - o della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa - a titolo di restituzione di quanto illegittimamente addebitato nel conto corrente dell'attrice medesima per le causali di cui sopra;

- condannarla altresì restituire all'attrice le somme addebitate a titolo di interessi passivi che risulteranno non dovuti, nella misura che sarà accertata in corso di causa, a seguito del ricalcolo del saldo del conto corrente n. da effettuarsi mediante lo scorporo delle commissioni di cui al precedente allinea e

- condannarla, inoltre, a riconoscere all'attrice gli interessi attivi, nella misura che sarà accertata in corso di causa, derivanti dal ricalcolo del saldo del conto corrente n. da effettuarsi mediante lo scorporo delle commissioni di cui ai precedenti allinea;

In ogni caso, con gli interessi legali di mora sino al saldo effettivo e con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.

Compenso professionale ed anticipazioni totalmente rifiuti, oltre ad accessori come per legge per il presente procedimento.

IN VIA ISTRUTTORIA:

disporre C.T.U. contabile atto a verificare e confermare i risultati del conteggio effettuato secondo i criteri ed i parametri enunciati nell'atto di citazione, nonché a determinare l'ammontare dei maggiori interessi passivi addebitati all'attrice e dei minori interessi attivi accreditati a seguito dell'illegittima computazione delle





Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

commissioni di cui sopra, delle quali si accerterà in corso di causa l'effettiva consistenza.

Conclusioni di parte convenuta ISP:

IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE ANCHE DI MERITO

Accertare e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di INTESA SANPAOLO S.P.A. o, comunque, la mancanza di titolarità in capo alla stessa dei diritti relativi ai rapporti per cui è causa, per le ragioni dedotte in atti. Conseguentemente, disporsi l'estromissione dal giudizio di INTESA SANPAOLO S.P.A.

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare la ditta _____, decaduta dalla possibilità di contestare ed impugnare l'applicazione di interessi, C.M.S. ed altre commissioni con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa.

Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla ripetizione di somme, a qualsivoglia titolo, relative ad operazioni antecedenti al 16.09.2005, con riferimento al rapporto per cui è causa.

NEL MERITO

Dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A. alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte svolte in narrativa.





Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

IN OGNI CASO

Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, oltre IVA, C.A.P. e 15% spese generali.

IN VIA ISTRUTTORIA

La deducente si oppone all'ammissione della C.T.U. contabile richiesta da parte attrice per le ragioni esposte in atti.

Conclusioni di parte convenuta Veneto Banca in LCA:

ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione passiva della LCA componente (e conseguente estromissione di ISP),

in via preliminare:

dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di Veneto Banca in L.C.A. per tutti i motivi di cui in atti;

nel merito:

rigettarsi le domande attoree perché inammissibili, prescritte e comunque perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

in ogni caso: spese e compensi interamente rifusi;

in via istruttoria: rigettarsi sin d'ora la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, stante il carattere meramente esplorativo della stessa, finalizzato a sopperire a



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

carenze di allegazione e produzione documentale da parte dell'attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 24.04.2017 la ditta il conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale l'allora VENETO BANCA S.P.A. chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il saldo bancario del conto corrente (accesso in data 30.12.2002 ed attualmente estinto) era la conseguenza di illegittimi addebiti operati dalla Banca a titolo di interessi anatocistici, Commissioni di Massimo Scoperto ed ulteriori commissioni, con conseguente condanna della Banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di **€ 41.730,36**.

Con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), su proposta della Banca d'Italia, poneva VENETO BANCA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia - TUB e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (doc. 2), convertito in Legge 31.07.2017 n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'08.08.2017.

All'udienza del 27.07.2017 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva tempestivamente riassunto dall'attrice nei confronti sia di Veneto Banca spa in LCA, sia di Intesa Sanpaolo spa, quale cessionaria del relativo ramo d'azienda, mediante deposito in data 24/10/2017 di ricorso *ad hoc*.



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

Il G.I. fissava pertanto l'udienza del 29/03/2018 per la comparizione delle parti.

Si costituiva quindi in giudizio INTESA SANPAOLO S.P.A. eccependo, preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto in materia di contratti bancari dal D. Lgs. n.28/2010, nonché la decadenza dell'attrice dalla possibilità di contestare l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di interessi, commissioni e spese e, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo alla ripetizione dell'indebitato. Nel merito Intesa, contestava le domande tutte avanzate dall'attrice, chiedendone il rigetto.

Con Comparsa di costituzione e risposta 09.03.2018 si costituiva in giudizio VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A., confermando integralmente la prospettazione fornita da INTESA SANPAOLO S.P.A., rivendicando, quindi, la titolarità del rapporto oggetto di causa ed insistendo per la dichiarazione di improcedibilità delle domande nei propri confronti.

Esperita senza esito la mediazione, alla luce delle eccezioni preliminari sollevate da INTESA SANPAOLO S.P.A. e da VENETO BANCA S.P.A. in L.C.A., il Giudice rinviava la causa all'udienza del 25.10.2018 per la precisazione delle conclusioni, al fine di decidere su tali eccezioni.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

2. Intesa San Paolo e Veneto Banca in LCA hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di ISP, adducendo, a supporto di tale eccezione, tre diversi argomenti.

In particolare, dopo avere evidenziato che l'art. 3.1.2, lettera b), del Contratto di Cessione definisce le "Passività Incluse" – e, cioè, quelle ricomprese nel perimetro del trasferimento aziendale – avendo riguardo a «debiti, passività, obbligazioni e impegni di [Veneto Banca] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D», le Banche hanno affermato che il debito "restitutorio" derivante dal presente giudizio non rientrerebbe nella nozione sopra ricordata di Passività Incluse e non potrebbe ritenersi perciò "transitato" in capo a Intesa.

Secondo le Banche il contenzioso de quo difetterebbe dei tre requisiti necessari a determinarne l'inclusione nell'ambito delle passività incluse. Esso, infatti, secondo la tesi delle convenute, i) non deriverebbe da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria; ii) non sarebbe evidenziato nella contabilità aziendale; iii) non sarebbe individuato e precisamente indicato per categoria nel prospetto D (allegato all'atto di cessione).

Sostengono ancora le banche che l'esclusione del contenzioso in argomento dal novero delle passività escluse è confermata dal "secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017" stipulato tra la cedente e la cessionaria in data 22 gennaio 2018.



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

Nessuno dei sopra citati argomenti appare fondato.

Il discorso non può che prendere le mosse dall'esame delle norme contenute nel decreto legge n. 99/2017 e delle disposizioni del Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, stipulato tra Veneto Banca in LCA e Banca Intesa nel contesto della cornice normativa ad hoc costruita con il predetto decreto legge.

Tali norme e disposizioni confermano che il debito in esame, è "espressamente ricompreso" tra le Passività Incluse nel perimetro della cessione aziendale. Tanto si evince, in particolare: sia dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 99/2017; sia dall'art. 4, comma 1, lettera c), dello stesso decreto; sia dalla previsione di cui all'art. 3.1.2, lettera b), punto vii, del Contratto di Cessione; sia, infine, dalle disposizioni generali che regolano, nel nostro ordinamento, le operazioni di trasferimento di azienda.

Nel disciplinare l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca, il decreto legge n. 99/2017 ha previsto espressamente, all'art. 3, comma 2, la responsabilità del cessionario dell'azienda per tutti i debiti «ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1».

Ciò premesso, è bene allora segnalare che proprio il comma 1 della norma in esame, sia pure con una formulazione letterale invero "approssimativa", dimostra come l'intento del legislatore non fosse affatto quello di lasciare assoluta "carta bianca" alle parti del Contratto nella definizione delle passività da trasferire in capo al cessionario.

Semmai, scopo e finalità del decreto legge n. 99/2017 erano quelli di agevolare il trasferimento dell'azienda già facente capo a Veneto Banca, esentando il



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

cessionario dagli oneri connessi ad alcune specifiche passività puntualmente individuate: e cioè, da un lato, quelle nei confronti di soggetti che, per definizione sopportano in prima battuta il c.d. “rischio di impresa” (nella sostanza, cioè, i debiti nei confronti degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate o postergate); dall’altro lato, quelle derivanti da possibili ed eventuali controversie future.

Solo in tal senso si spiega, allora, l’espressa esclusione dall’ambito di efficacia della cessione – sancita a chiare lettere dall’art. 3 del decreto in esame – delle passività indicate all’art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) del d.lgs. 180/2015, dei debiti della banca in liquidazione nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati e delle passività derivanti da «controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa».

Tali esclusioni – a contrario, ma in modo univoco – attestano la volontà del legislatore di ricondurre al perimetro della cessione tutte le passività che, come quelle di specie, (a) non rientrano nel novero di quelle indicate all’art. 52 del d.lgs. 180/2015, (b) non riguardano debiti nei confronti degli azionisti e/o obbligazionisti subordinati e (c), in caso di contenzioso, derivano da controversie sorte prima del trasferimento dell’azienda.

In altri termini, e per quanto ora interessa, con riferimento alle passività oggetto di contenzioso, l’art. 3 del decreto legge n. 99/2017 ha posto, ai commi 1 e 2, un criterio discretivo di carattere meramente “temporale”, regolando il subingresso del cessionario in tutte quelle derivanti da procedimenti già pendenti alla data del trasferimento d’azienda ed escludendo, invece, dal perimetro della



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

cessione le sole passività relative a controversie sorte in un periodo successivo al predetto trasferimento.

Peraltro si tratta di un criterio chiaro e ragionevole, considerato che, nel contesto di una operazione di cessione d'azienda, mentre le passività derivanti da contenziosi già pendenti sono, per loro natura, e siccome riflesse, per legge, nella contabilità e nei fondi rischi del soggetto cedente, adeguatamente valutabili ex ante dal cessionario (e ciò anche ai fini della definizione del corrispettivo della cessione), quelle derivanti invece da controversie non ancora incardinate, o neppure minacciate, non risultano stimabili in modo altrettanto obiettivo.

D'altronde, che l'intento del legislatore fosse in effetti quello appena rappresentato (e cioè quello, in presenza di contenziosi bancari già pendenti, di rendere il cessionario dell'azienda direttamente responsabile, quanto meno nei confronti dei terzi, delle relative passività), si desume anche da un'altra disposizione del decreto legge n. 99/2017.

In particolare rileva, ai fini in discorso, l'art. 4 del decreto citato, che tra il resto prevede, in favore del cessionario dell'azienda, il riconoscimento di una «garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi».



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

Tale disposizione, al pari di quella contenuta nel precedente art. 3 del decreto, nuovamente rinvia – per la distinzione tra le passività “controverse” destinate ad essere trasferite in capo al cessionario e quelle che rimangono invece a carico della procedura di liquidazione – al solo criterio temporale della pendenza della lite alla data della cessione, offrendo allo stesso cessionario dell’azienda, così gravato delle responsabilità potenzialmente derivanti da tutti i contenziosi progressi trasferiti, il “privilegio” di poter beneficiare della garanzia autonoma dello Stato nell’ipotesi in cui i fondi già accantonati da Veneto Banca in relazione ai medesimi contenziosi dovessero rilevarsi insufficienti.

Ma non è tutto.

Se, infatti, il decreto legge n. 99/2017 annovera, tra le passività destinate ad essere trasferite in capo al cessionario, quelle relative a contenziosi pendenti alla data della cessione dell’azienda, alla stessa conclusione conduce la lettura delle previsioni contenute nel Contratto di Cessione in concreto intercorso tra Veneto Banca e Banca Intesa.

Ed infatti, l’art. 3.1.2, lettera b), punto vii, di detto Contratto – in conformità alle linee direttrici tracciate dagli artt. 3 e 4 del decreto legge n. 9/2017 e nel rispetto del mero criterio “temporale” ivi sancito – menziona espressamente, tra le “Passività Incluse”, quelle appunto derivanti da «i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione (il “Contenzioso Progresso”)», escludendo dal perimetro della cessione (con previsione anch’essa coerente con il dettato di legge) i soli



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

contenziosi non ancora pendenti (oltre che quelli riguardanti le «controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati»).

Tutto ciò considerato, risulta allora evidente che, sia il decreto legge n. 99/2017, sia il successivo Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, hanno espressamente sancito il subingresso (e la responsabilità) di Banca Intesa nelle passività derivanti dai contenziosi già pendenti alla data della cessione, con la sola eccezione di quelle connesse a giudizi o avviati dopo il trasferimento d'azienda (o attinenti, come detto a «controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati»).

3. Ciò premesso merita soffermare ora l'attenzione sul primo argomento che – a detta delle banche – varrebbe a dimostrare l'irresponsabilità di Banca Intesa per le passività oggetto del presente giudizio. Sulla tesi, cioè, secondo cui la responsabilità del cessionario non si estenderebbe alle passività che – ancorché relative a “contenziosi progressi” – derivino da rapporti contrattuali già definiti alla data della cessione.

Tale conclusione discenderebbe – secondo la prospettazione sia di ISP che di Veneto Banca in LCA – dal disposto dell'art. 3.1.2, lettera b), del Contratto di Cessione, in forza del quale, a prescindere dalla pendenza di una lite, una passività dovrebbe ritenersi inclusa nel perimetro della cessione solo se “funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria”. E un credito relativo ad un rapporto “chiuso” prima del trasferimento dell'azienda non potrebbe in alcun modo ritenersi dotato di tali caratteristiche.

Tale prospettazione non è condivisibile.



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

La disposizione contrattuale sopra citata, così recita: «per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni [...] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D, che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare: [...] (vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione».

Già dalla lettura della disposizione si evince che le passività relative a contenziosi civili “già pendenti alla Data di Esecuzione” (siano essi relativi a rapporti contrattuali definiti o ancora pendenti: il Contratto di Cessione, in proposito, non fa alcuna distinzione) rientrano a pieno titolo – e per definizione, appunto – nella nozione di “Passività Incluse”, della quale costituiscono una delle varie esemplificazioni espresse. In quanto tali, le predette passività possono tranquillamente dirsi, perché così sono state considerate dalle stesse parti del Contratto, “inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”. Nel senso che lo stesso Contratto, nell’esemplificare le passività da intendersi “inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa”, annovera espressamente i contenziosi civili già pendenti.

Peraltro, a ben vedere, oltre che per il dato letterale appena analizzato, la tesi secondo cui i contenziosi civili ai quali fa riferimento il Contratto di Cessione sarebbero solo quelli riferibili a rapporti ancora pendenti non convince per almeno tre ulteriori ragioni di carattere “sistematico”.



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

Anzitutto, perché si pone in contrasto «con la presupposta disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 99/2017, che – come si è visto – esclude dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione” e “le relative passività”, soltanto se “sorte successivamente ad essa”».

In secondo luogo, perché la tesi in esame, nonché contraria al disposto della norma da ultimo citata, pure risulta incoerente rispetto alla previsione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legge, che, come si è già ricordato, ancora una volta discorre genericamente di “contenziosi pregressi” (per tali intendendosi tutti i contenziosi sorti prima della cessione, senza distinzione o eccezione alcuna), sancendo il riconoscimento di una garanzia autonoma dello Stato volta a porre il cessionario dell'azienda al riparo dai rischi correlati all'ipotetica insufficienza dei fondi stanziati dalla cedente a copertura delle passività derivanti dai medesimi contenziosi. Ed è appena il caso di aggiungere che si tratta, evidentemente, di una disposizione che avrebbe davvero poco senso se lo stesso cessionario fosse da ritenere, già in linea di principio, irresponsabile per una parte (presumibilmente non irrilevante) di quegli stessi contenziosi: dato che, allora, la garanzia dello Stato – espressamente riferita, come detto, a tutti i giudizi pregressi – si rivelerebbe in buona misura inutile ed ultronea.

In terzo ed ultimo luogo, perché l'esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili “relativi a giudizi già pendenti” sarebbe in realtà priva di significato ed effetto se riferita soltanto alle passività derivanti da giudizi relativi a rapporti contrattuali ancora pendenti. Per queste, infatti, il subentro e la responsabilità del cessionario sono già conseguenza diretta della previsione contenuta all'art. 2558 c.c. (relativa al passaggio dei contratti in corso) e



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

dell'automatico trasferimento a Banca Intesa – peraltro sancito anche dallo stesso Contratto di Cessione all'art. 3.1.2, lettera a), punto ii) – di tutti i diritti e di tutti gli obblighi già facenti capo a Veneto Banca nei confronti dei propri correntisti, sicché la previsione relativa ai “Contenziosi Progressi”, finirebbe per rappresentare, nell'ottica suggerita dalla convenuta, un'inutile ripetizione di quanto già altrove disposto, sia dalla legge, che dallo stesso Contratto di Cessione (in proposito v., tra le tante, Cass., 30 marzo 2018, n. 8055, secondo cui «in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, [...] è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite (nella specie, ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica [...]), in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, infatti, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda»; in senso conforme v. pure, ad esempio, Cass., 06 aprile 2018, n.8539).

4. Intesa San Paolo nega la propria responsabilità in relazione alle pretese dell'esponente, richiamando ancora una volta il disposto dell'art. 3.1.2, lettera b), del Contratto di Cessione (nella parte in cui qualifica come “incluse” le passività che risultano “correttamente evidenziate nella contabilità aziendale”) e affermando che trattandosi di un rapporto – quello tra l'attrice e l'originaria convenuta – chiuso a saldo zero non vi era alla data di cessione (né d'altra parte



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

vi è ad oggi) alcuna passività, con l'inevitabile conseguenza che nulla poteva risultare dalla contabilità aziendale al momento della cessione.

Anche tale assunto non è condivisibile.

La circostanza per cui il presente giudizio riguardi un rapporto di conto corrente definito prima della cessione, di per sé, non vale a dimostrare che le passività potenziali derivanti da tale rapporto non potevano risultare dalla contabilità aziendale di Veneto Banca.

Prima che gli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa trasferissero a Banca Intesa il complesso aziendale facente capo a Veneto Banca, l'attrice aveva infatti provveduto a costituire in mora il proprio debitore con lettera raccomandata ricevuta il 16.9.2015 (doc. 3) e notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con il quale, formalizzava la propria richiesta di pagamento, pure producendo, a sostegno di tale richiesta, copiosa documentazione contrattuale e contabile (tra cui, in particolare, gli estratti contro e gli estratti scalari relativi al conto corrente e una perizia tecnica di parte contenente il ricalcolo del saldo finale del medesimo conto).

Alla luce degli incontestabili dati appena richiamati, la tesi, che pretende di desumere, dal fatto che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio era stato chiuso prima della stipula del Contratto di Cessione, l'impossibilità per Veneto Banca di rilevare nella propria contabilità, a tale data, le passività potenziali derivanti dal presente giudizio, si rivela infondata.

Al pari di tutte le società per azioni – al momento della ricezione della prima richiesta di messa in mora risalente a settembre 2015 Veneto Banca avrebbe



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

dovuto – in ossequio ai principi generali di veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili – registrare nei propri “fondi rischi” le passività potenziali derivanti dalle (o collegate alle) richieste restitutorie dell’attrice.

Come è noto, i c.d. fondi per rischi ed oneri rappresentano pur essi delle vere passività, ma si caratterizzano o per la non certezza bensì mera probabilità dell’esborso, o – in caso di certezza di questo – per l’indeterminatezza dell’ammontare o della data di sopravvenienza.

E che ciò, in concreto, sia stato fatto è la stessa Veneto Banca a confermarlo, avendo espressamente dichiarato e garantito, nel Contratto di Cessione (v., in particolare, l’Allegato E), che il proprio ultimo bilancio (relativo all’esercizio 2016) è «redatto in applicazione dei, e in conformità ai, Principi Contabili», è «conforme alle norme di legge e alle istruzioni di vigilanza applicabili» e rappresenta «in modo veritiero, completo e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria [...] e relative passività [...]» e, soprattutto, non omette «di dar conto di debiti, impegni, obbligazioni, sopravvenienze passive, misusvalenze, rischi e passività di qualsivoglia genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, impegni di firma, obbligazioni contrattuali e debiti o passività potenziali, possibili o prevedibili, anche per responsabilità extracontrattuali e inadempimenti)».

Quanto precede dimostra l’erroneità della tesi secondo cui le passività oggetto del presente giudizio, siccome afferente a rapporti bancari già definiti, non avrebbero potuto essere rilevate nella contabilità aziendale della cedente.

D’altra parte, l’esame della normativa di vigilanza emanata da Banca d’Italia e dei principi contabili di riferimento (IAS) porta senz’altro ad affermare che un



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

contenzioso passivo della specie qui considerata rientri senz'altro nella contabilità aziendale e trovi a pieno titolo collocazione nelle categorie previste dall'allegato D.

Ciò è peraltro confermato dalla normativa di vigilanza emanata da Banca d'Italia e, in particolare, dalla circolare n. 262 del 2005, VI° aggiornamento (doc. 29), la quale stabilisce a pag. 32 che nel passivo dello stato patrimoniale delle banche, la voce "Fondi per rischi e oneri" prevede una sottovoce denominata "altri fondi per rischi e oneri" nella quale figurano "i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali ...". A pagina 251 e 444 la medesima circolare, nelle sezioni dedicate alla rappresentazione degli schemi di bilancio, precisa poi che ad integrare tale sottovoce concorrono gli accantonamenti relativi a "controversie legali e fiscali", le quali hanno pertanto una precisa rilevanza ai fini della contabilità aziendale.

A ciò si aggiunga che i Principi contabili internazionali richiamati dalla citata circolare a pag. 32 e, nello specifico, lo IAS 37 (doc. 30), prevedono che: - "un accantonamento deve essere rilevato quando: a) un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione" (pag. 4 del doc. 30, par. 14).

Peraltro, sempre dall'esame del Contratto di Cessione (v. il relativo Allegato D) si evince che nel contesto dell'operazione di trasferimento d'azienda, Veneto Banca - oltre a garantire la corretta iscrizione, nella propria contabilità, di "rischi e passività di qualsivoglia genere", inclusi "debiti o passività potenziali, possibili o



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

prevedibili” – ha ceduto a Banca Intesa fondi e riserve, stanziati a fronte dei rischi e delle passività sopra indicati, per centinaia di milioni di euro.

E va pure osservato che, in verità, anche nell'ipotesi in cui i fondi predetti si dovessero rilevare, in futuro, insufficienti rispetto alle passività correlate ai “Contenziosi Progressi”, Banca Intesa resterebbe ugualmente tenuta a rispondere, nei confronti dei terzi, di tali passività: come si ricava, ancora una volta implicitamente, dall'art. 4 del decreto legge n. 99/2017, che come detto – proprio in relazione a tale evenienza – sancisce a beneficio del cessionario una garanzia autonoma dello Stato, destinata ad operare fino a concorrenza di «un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi».

5. Illustrati i vari argomenti – di ordine letterale e sistematico – che univocamente inducono a ritenere che, in forza del decreto legge n. 99/2017 e del successivo Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, Banca Intesa sia subentrata a Veneto Banca nelle passività derivanti (anche) dal presente giudizio, merita dedicare adesso qualche breve battuta al “Secondo Atto Ricognitivo del Contratto di Cessione”, stipulato in data 17 gennaio 2018, e richiamato da Banca Intesa, a supporto delle proprie ragioni.

Nel documento in esame (e, in particolare, nel relativo Allegato 1.1), è prevista l'espressa riconduzione alla categoria del “Contenzioso Escluso” (quello cioè foriero di passività non rientranti nel perimetro della cessione dell'azienda) di tutte le controversie giudiziali pendenti alla data del 26 giugno 2017, ma



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

“relative/connesse a rapporti estinti”, peraltro presentandosi la scelta così operata come una sorta di “chiarimento interpretativo” dell’originario Contratto di Cessione, coerente con il disposto dell’art. 3.1.4., lettera b), dello stesso, che appunto esclude dalla cessione «le passività e il relativo contenzioso, che non siano riferiti ad Attività o Passività Incluse».

Osserva questo giudice, in primo luogo, che non è ravvisabile, nel contenuto del “Secondo Atto Ricognitivo del Contratto di Cessione”, quell’asserita valenza “interpretativa” che le parti contraenti hanno inteso attribuire al documento. Se è vero, infatti, che l’art. 3.1.4. del Contratto originario escludeva dal perimetro del trasferimento d’azienda – con una previsione, peraltro, evidentemente tautologica – le passività non riferite «ad Attività o Passività Incluse», altrettanto vero è che nel novero delle Passività Incluse lo stesso Contratto menzionava espressamente quelle derivanti da «i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione», senza distinguere in alcun modo tra controversie relative a rapporti pendenti (che, peraltro, sarebbero comunque passati a Banca Intesa in forza della disposizione generale dell’art. 2558 c.c.) e controversie relative a rapporti già definiti.

Visto da questa angolazione, il “Secondo Atto Ricognitivo del Contratto di Cessione”, lungi dal chiarire aspetti interpretativi in principio incerti, finisce semmai per stravolgere la portata della disciplina contrattuale originaria, con la conseguenza che – se non nullo per contrasto con i precetti di cui al decreto legge n. 99/2017 (artt. 3 e 4) – tale “Secondo Atto Ricognitivo” è destinato, per sua natura, a restare improduttivo di effetti nei rapporti intercorrenti tra l’attrice e



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 3574/2017

Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

Banca Intesa, potendo assumere al più rilevanza solo nel contesto dei rapporti “interni” tra la stessa Banca Intesa e Veneto Banca.

È chiaro, infatti, che un atto di autonomia privata (che nella specie risulta, peraltro, pure di dubbia legittimità), non può di per sé privare, per di più con effetto retroattivo, un terzo (e, in questo caso, *la Banca Intesa*) di diritti già acquisiti (nella specie, in forza dell’originario Contratto di Cessione) e, pertanto, non può esentare Banca Intesa da una responsabilità che la stessa aveva già assunto, nei confronti dei medesimi terzi, in forza del predetto Contratto. Una diversa conclusione porterebbe a violare uno dei principi cardine del nostro sistema, in forza del quale «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge» (art. 1372, comma 2, c.c.). E nessuna legge riconduce, all’atto ricognitivo” de quo, una simile portata.

Questo, peraltro, per non dire dell’ulteriore circostanza – anch’essa inverosimilmente – che, ad oggi, la notizia circa l’intervenuta conclusione del “Secondo Atto Ricognitivo” in esame non risulta pubblicata sul sito istituzionale della Banca d’Italia, sicché tale “atto”, anche in ragione della carenza formale appena rilevata e visto il disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 99/2017, non può essere in alcun modo opposto all’attrice.

In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte va affermata la sussistenza della legittimazione passiva di Intesa San Paolo s.p.a. in relazione alle domande proposte dall’attrice.

Alla luce di quanto esposto la causa viene rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l’esame di merito delle domande dell’attrice.



Sentenza n. 231/2019 pubbl. il 04/02/2019
RG n. 3574/2017
Repert. n. 599/2019 del 04/02/2019

Spese al definitivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) dichiara la sussistenza della legittimazione passiva di Intesa San Paolo S.P.A. in relazione alle domande proposte;
- 2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- 3) spese al definitivo.

Treviso, 27/01/2019

Il Giudice

dott. Massimo De Luca

